SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173/L

LEGGE 30 luglio 2002, n. **189**.

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

02G0219

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174/L

DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. **190.**

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

02G0220

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Ufficio italiano dei cambi

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002.

Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

02A09799

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2002.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese designato dall'E.N.I.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed in particolare il dott. Gian Maria Gros-Pietro, in qualità di «rappresentante delle imprese», su designazione dell'E.N.I.;

Vista la nota n. 2719-1\1 in data 24 giugno 2002, con la quale il presidente del C.N.E.L. ha comunicato che l'E.N.I. ha designato il dott. Vittorio Mincato in sostituzione del dott. Gian Maria Gros-Pietro, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 5 luglio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Vittorio Mincato è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese designato dall'E.N.I. in sostituzione del dott. Gian Maria Gros-Pietro, dimissionario.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 313

02A10700

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 agosto 2002.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3239).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002, recante «Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina»;

Considerato che, per il corretto svolgimento delle manifestazioni connesse al predetto «grande evento», un ruolo fondamentale è stato svolto dalle organizzazioni di volontariato;

Ritenuto necessario, al fine di provvedere al rimborso dovuto alle organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro, attribuire, con procedure atte ad accelerare il perfezionamento delle procedure, i fondi necessari a provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista la nota n. 22 del 23 maggio 2002, con la quale il sindaco del comune di Orbetello, in qualità di soggetto attuatore degli interventi immediati e di urgenza nell'ambito della laguna di Orbetello, ha rappresentato l'esigenza di potersi avvalere, nell'espletamento delle proprie attività, di ulteriori deroghe alla vigente normativa rispetto a quelle già previste nella predetta ordinanza n. 3198/2002;

Atteso che le richieste inoltrate dal sindaco del comune di Orbetello sono finalizzate a garantire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione in rapporto all'emergenza in atto;

Considerato che le esigenze sopra esposte trovano conforto nella nota n. 101/9482/8.6.2. del 13 giugno 2002, con la quale il presidente della giunta regionale della Toscana ha espresso l'assenso all'introduzione delle ulteriori deroghe richieste dal sindaco di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma colpiti dall'evento sismico verificatosi l'11 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Roma, colpito dagli eventi sismici dell'11 marzo 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3047, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 11 marzo 2000 che ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Roma»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 giugno 2000, n. 3061, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 14 dicembre 2000, n. 3098, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 e altre misure di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 24 gennaio 2002, n. 3175, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 1883 del 19 giugno 2002, con la quale l'assessore all'ambiente della regione Lazio ha manifestato l'esigenza di prorogare i contratti a tempo determinato del personale utilizzato per gli adempimenti della struttura di supporto del commissario delegato, attivata in Cerreto Laziale;

Ritenuto imprescindibile ed urgente consentire la celere prosecuzione e realizzazione di ogni e qualsiasi intervento volto a consentire il completo assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario delegato, e dei relativi interventi tesi a fronteggiare la calamità verificatasi a seguito del sisma che ha investito il territorio dell'alto Lazio l'11 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella laguna di Marano Lagunare e Grado;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado»;

Vista la nota n. Gab/2002/6224/BO1 del 19 giugno 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito di un refuso riscontrato nel testo dell'ordinanza n. 3217/2002, ha chiesto una rettifica della citata ordinanza;

Considerato opportuno, al fine di consentire la corretta applicazione del testo dell'ordinanza n. 3217/2002, dare corso alle esposte richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Vista la nota GAB/2002/3904/B02 del 9 aprile 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha chiesto di modificare l'art. 6 dell'ordinanza n. 3186/2002;

Vista la nota prot. n. 61712/GAB del 15 luglio 2002, con la quale il presidente della regione Campania manifesta il proprio consenso a modificare l'ordinanza n. 3186/2002;

Ritenuto necessario dare corso alle sopra esposte richieste, in quanto le medesime consentono di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3186/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 con il quale è stata disposta la proroga, fino al 30 novembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 giugno 2000, n. 3061, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 20068/7101 del 15 maggio 2002 del presidente della regione Basilicata con la quale si richiede la proroga del termine per la concessione di contributi alle famiglie sgomberate che hanno reperito una autonoma sistemazione;

Atteso che, la proroga così richiesta consente ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, di usufruire di un contributo straordinario volto a fronteg-

giare lo stato emergenziale e di grave disagio subito dagli stessi, in analogia a quanto già avvenuto in situazioni similari;

Vista la nota n. 29091/7101 del 9 luglio 2002, con la quale la regione Basilicata esprime il proprio assenso alla proroga di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 4 luglio 2002, n. 3227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti conseguenti alla grave situazione di rischio causata dal fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola»;

Ritenuto di dover assumere ulteriori e specifiche iniziative per il superamento definitivo del contesto emergenziale, integrative all'ordinanza n. 3227/2002, nonché a ragione dell'ineludibile esigenza connessa all'attività lavorativa prestata dal personale pubblico impiegato nella predetta situazione di emergenza, di dover ridefinire la disposizione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 3, della stessa ordinanza n. 3227/2002;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Benevento ed il sindaco del comune di San Giovanni Rotondo, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, provvedono, per l'ambito territoriale di competenza, ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione della celebrazione delle manifestazioni connesse alla canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso in esame è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le modalità ed a carico delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3201/2002.

Art. 2.

1. L'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 è cosi integrato:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 7, 10, 11, 12, 15, 27, 28 e 29;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 36, 50 e 51;

regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1952, n. 328, per le parti che fanno riferimento all'applicazione degli articoli 34, 36, 50, 51 e 55 del codice della navigazione;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 19 e 21;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

legge regionale della Toscana 14 ottobre 1999, n. 52;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 228;

legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20.

Art. 3.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, come modificata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3098/2000 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3175/2002, è prorogata al 31 dicembre 2002. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.

Art. 4.

1. All'art. 9, comma 7, dell'ordinanza n. 3217/2002 le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

Art. 5.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3186/2002 il comma 2 è soppresso e al comma 3 le parole: «degli articoli 5, 6 e 7» sono sostituite con le seguenti: «dell'art. 5, comma 1».

Art. 6.

1. Il termine del 30 giugno 2002, di cui all'art. 7 dell'ordinanza 24 gennaio 2002, n. 3175, è prorogato al 30 novembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226.

Art. 7.

1. Per il sostegno delle attività turistiche servite in quota dalla seggiovia Pecetto nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nonché in favore dei gestori degli impianti di risalita, che hanno subito, per effetto della forzosa inattività conseguente alla grave situazione di rischio causata dal fenomeno di invaso epiglaciale verificatosi nel ghiacciaio del Belvedere, una riduzione del volume di affari non inferiore al 30%

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il sindaco del comune di Macugnaga è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto pari al 75% dei minori introiti. I soggetti interessati, al fine del conseguimento del contributo in questione, possono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il sindaco del comune di Macugnaga è autorizzato a promuovere una campagna informativa straordinaria a sostegno delle attività turistiche che evidenzi la messa in sicurezza del territorio ed il ripristino delle normali condizioni di vita.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a cedere a titolo gratuito in favore degli enti territoriali interessati i mezzi, i materiali, le attrezzature e gli allestimenti di qualsiasi genere acquistati ed utilizzati per le esigenze connesse alla gestione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione di rischio connessi ai fenomeni di cui al presente articolo.

4. L'acquisto di beni e servizi connessi al superamento della situazione emergenziale può aver luogo, stante la situazione di somma urgenza, anche prescindendo da valutazioni di congruità ed in deroga, ove necessario, all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

5. In considerazione delle condizioni di particolare disagio e di intensità ed estensione temporale di impiego, la speciale indennità operativa di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3227/2002 è commisurata ad un importo mensile di 200 ore di straordinario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del centro di responsabilità 13 «protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale, non direttamente stipulato dal Dipartimento stesso, scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A10813

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 agosto 2002.

Ulteriori interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici della provincia di Cuneo. (Ordinanza n. 3240).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la tabella *C* «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria» allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in base alla quale è prevista, tra l'altro, l'assegnazione di un contributo annuo di lire 10 miliardi per le annualità 2000, 2001 e 2002 al fine di attuare interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo a seguito di eventi calamitosi nella provincia di Cuneo;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3051 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000, e n. 3157 del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 12 novembre 2001, con le quali sono stati emanate disposizioni finalizzate ad avviare una serie di interventi atti a mitigare le situazioni di rischio in occasione di eventi alluvionali;

Vista la nota prot. n. 15252/25.00 dell'8 aprile 2002, con la quale la regione Piemonte ha richiesto l'assegnazione dei fondi riferiti all'annualità 2002 prevista dalla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

Ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta sino ad esaurimento delle disponibilità per l'anno 2002 per consentire il prosieguo degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito degli eventi calamitosi in provincia di Cuneo;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici della provincia di Cuneo, alla regione Piemonte è concesso un contributo di € 5.164.568,99 a valere sugli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base 13.2.1.3 (cap. 974) del centro di responsabilità 13, protezione civile, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La regione Piemonte, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, predispone un programma di interventi, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Cuneo, che potrà essere realizzato anche per stralci e dovrà indicare i relativi soggetti attuatori. Il piano, prima dell'esecutività deve essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, previo assenso dell'Autorità di bacino del fiume Po.

3. Gli interventi ricompresi nel programma di cui al comma 2 possono essere attuati con le procedure e le deroghe di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3051 del 31 marzo 2000.

4. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe della citata ordinanza n. 3051 del 31 marzo 2000 ulteriori interventi finanziati con fondi comunitari o con le disponibilità delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

1. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni qual volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi e provvede alla compilazione e trasmissione delle schede di monitoraggio degli interventi di cui alla circolare del 20 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000, per la regolamentazione e standardizzazione della raccolta dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi comunque finanziati con fondi del Dipartimento della protezione civile.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A10814

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 agosto 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 agosto 2002 è di 45.787 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 agosto 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 28 febbraio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.250 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 agosto 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 28 agosto 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A10893

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Vallasciani Santiago Andres, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 1° luglio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 luglio 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Vallasciani Santiago Andres è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico, rilasciato in data 20 novembre 1997 «dall'Universidad del Salvador» al sig. Vallasciani Santiago Andres, cittadino italiano, nato a Bahia Blanca (Argentina) il 21 agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Vallasciani Santiago Andres è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A10696

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga temporanea dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XIV

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed in particolare l'art. 11 comma 1, che prevede una proroga

temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 1;

Viste le domande con le documentazioni integrative dirette ad ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in merito al rinnovo dell'autorizzazione di ciascuno dei prodotti di cui trattasi;

Considerato che la data di scadenza fissata per ciascuno dei prodotti di cui trattasi è stata superata a causa dei tempi tecnici necessari all'emanazione dei singoli decreti di rinnovo;

Ritenuto di dover comunque garantire la continuità delle autorizzazioni a suo tempo concesse;

Ritenuto pertanto necessario concedere una proroga all'autorizzazione a suo tempo concessa dei prodotti di cui trattasi, al fine di consentire il completamento dell'iter di emissione dei singoli decreti di rinnovo;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 2002 l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, al fine di consentire il completamento dell'iter di emissione dei singoli decreti di rinnovo.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

	Reg. n.	Prodotto	Impresa	Parere della commissione favorevole al rinnovo
1.	9900	Belmais	Agan chemical manufacturers Ltd	27 marzo 2002
2.	9377	Briotril	Agan chemical manufacturers Ltd	27 marzo 2002
3.	9375	Briotril Combi	Agan chemical manufacturers Ltd	27 marzo 2002
4.	9376	Bromotril	Agan chemical manufacturers Ltd	27 marzo 2002
5.	9451	Bromotril FE	Agan chemical manufacturers Ltd	27 marzo 2002

02A10762

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° luglio 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per il ripiano dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma l della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a L. 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a L. 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Vista la direttiva n. 21/141/1214 dell'8 febbraio 2002 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 119, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2002, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di € 82.633.103,85 pari a lire 160 miliardi, così come ripartita alla colonna n. 19 della tabella A/2 allegata al menzionato decreto dirigenziale n. 3636/1998;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di € 82.633.103,85 sul capitolo 2424 (ex 1251) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2002, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord. (cap.2424)	Quote 2002	c/c n.
Abruzzo	1.334.524,63	31195
Basilicata	532.983,52	31649
Calabria	1.326.261,32	31789
Campania	14.006.311,10	31409
Emilia-Romagna	3.069.819,81	30864
Lazio	34.433.214,38	31183
Liguria	4.346.501,26	32211
Lombardia	9.725.916,32	30268
Marche	962.675,66	31118
Molise	148.739,59	31207
Piemonte	3.536.696,84	31930
Puglia	2.528.572,98	31601
Toscana	3.102.873,05	30938
Umbria	590.826,69	31068
Veneto	2.987.186,70	30522
TOTALE	82.633.103,85	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

02A10699

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 luglio 2002.

Programma «tetti fotovoltaici»: bandi regionali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987 n. 306;

Vista la delibera del CIPE del 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra», con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

Visto il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione «produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Visto in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il libro bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza installata pari a 300 MW;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia ivi incluse le fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali risorse pari a lire 35.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico;

Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca, e dall'altro, in modo più mirato, la promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica;

Considerato che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;

Considerato che la valorizzazione delle fonti rinnovabili può avere significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del paese in conformità agli obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualità dell'ambiente;

Considerato che in conformità alle funzioni ed i compiti conferiti, le regioni disciplinano gli interventi volti a valorizzare le fonti rinnovabili, assicurando il coordinamento territoriale degli interventi, l'integrazione del fattore energetico nelle politiche settoriali e favorendo il concorso degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati nella definizione e attuazione delle strategie di intervento;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999, che, all'art. 1, comma 1, prevede che l'ENEA svolge, tra l'altro, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni, mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;

Visto l'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attività dell'ENEA agli obiettivi prioritari della politica di tutela e risana-

mento ambientale del Governo nonché per definire le modalità di collaborazione dell'ENEA alle diverse linee di intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

Considerato che l'ENEA assiste il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni e province autonome nell'attuazione dei programmi di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico nell'ambito dell'atto integrativo all'accordo di programma l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e di specifici accordi stipulati con le regioni e le province autonome;

Visti i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n. 106/2001/SIAR/DEC con i quali prendeva avvio finanziava il programma tetti fotovoltaici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici di potenza compresa da 1 e 20 KW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano;

Visto il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, che apporta nuove risorse finanziarie al programma tetti fotovoltaici;

Considerato l'art. 2 dello stesso decreto che prevede l'erogazione di risorse da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi dalle regioni e province autonome italiane;

Considerato che l'art. 3 dello stesso decreto prevede che le regioni concorrano al programma con un cofinanziamento pari al 50%;

Viste le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al programma tetti fotovoltaici;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

Il presente decreto ripartisce, secondo il numero degli abitanti — come da tabella allegata — le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le regioni e le province autonome che hanno aderito al programma «tetti fotovoltaici», che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza compresa da 1 e 20 kw collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installate nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verrà trasferito alle regioni a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali.

Il saldo verrà trasferito all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa finale.

Art. 3.

Costo del programma

Il costo del programma per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è determinato in € 13.894.268,90.

Al relativo onere si provvede a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali e specificate dal decreto del Ministro dell'ambiente del 3 maggio 2001, prot. GAB/DEC/089/2001, sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2001.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: SILVERSTRINI

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA LE REGIONI

Regioni/provincie autonome	Ripartizione delle risorse	
	lire	euro
Piemonte	2.038.678.435	1.052.890
Valle d'Aosta	54.934.742	28.371
Lombardia	4.196.261.318	2.167.188
Sardegna	780.987.075	403.346
Prov. aut. Bolzano	208.725.298	107.798
Prov. aut. Trento	213.152.752	110.084
Veneto	2.075.746.995	1.072.034
Friuli-Venezia Giulia	567.488.427	293.083
Liguria	794.270.386	410.206
Emilia-Romagna	1.852.438.674	956.705
Toscana	1.672.589.440	863.820
Umbria	384.668.762	198.665
Marche	677.198.232	349.744
Lazio	2.435.654.895	1.257.911
Abruzzo	591.837.533	305.659
Molise	156.789.890	80.975
Campania	2.667.787.800	1.377.797
Puglia	1.910.422.504	986.651
Basilicata	289.285.639	149.404
Calabria	980.921.430	506.604
Sicilia	2.353.215.823	1.215.335
TOTALE . . .	26.903.056.050	13.894.268,90

02A10698

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2002.

Legge n. 431/1998, art. 8 - Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa. (Deliberazione n. 4/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che rimetteva a questo Comitato l'individuazione dei comuni compresi nelle aree in cui era da ravvisare una situazione di particolare tensione abitativa in relazione agli elementi indicati nella norma stessa;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, che demandava a questo Comitato, sentite le regioni ed alla stregua di criteri predeterminati, di procedere all'eventuale integrazione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, predisposto con la delibera 29 luglio 1982, in attuazione delle disposizioni di cui al precedente capoverso;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, che disponeva l'integrale revisione, a cura di questo Comitato e sempre sentite le regioni, della delibera 30 maggio 1985 adottata ai sensi della menzionata legge n. 118/1985;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, che, all'art. 1, dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e nei comuni con essi confinanti, negli altri comuni capoluogo di provincia, negli ulteriori comuni individuati nella citata delibera 30 maggio 1985 e nella successiva delibera 8 aprile 1987, n. 152, nonché in tutti i comuni terremotati della Campania e della Basilicata;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulino contratti di locazione secondo la modalità «concertata» nei comuni di cui al richiamato art. 1 della legge n. 61/1989 e che rimette a questo Comitato l'aggiornamento biennale del relativo elenco su proposta dell'allora Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e avendo riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica il titolo V della parte seconda della Costituzione improntandolo a principi di federalismo ed includendo comunque, tra le funzioni riservate allo Stato, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 8 gennaio 2002, n. 2, con la quale sono state apportate modifiche alle disposizioni sulla «contrattazione concertata»;

Vista la nota 5 novembre 2001, n. 488/Segr., con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla segreteria della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano uno schema di intesa tra il Ministero stesso, le regioni e le suddette province autonome al fine di definire i criteri per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa;

Vista la nota 30 novembre 2001, n. 5931/01/3.4.2.4, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza unificata ha comunicato che la predetta Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 novembre 2001, su sollecitazione del presidente dell'ANCI, aveva ritenuto opportuno che della problematica in questione venisse investita la Conferenza unificata, in considerazione della particolare rilevanza che il tema riveste per le amministrazioni comunali, ed ha convocato apposita riunione tecnica per il 18 dicembre 2001;

Vista la nota 13 febbraio 2002, n. 91/LD, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con le risultanze della riunione del 12 febbraio 2002, preparatoria della seduta di questo Comitato del 14 stesso mese, ha trasmesso la documentazione da sottoporre alla suddetta Conferenza unificata e che già recepiva le modifiche concordate nella citata riunione tecnica del 18 dicembre 2001;

Visto il parere favorevole reso il 14 febbraio 2002 dalla Conferenza unificata;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di specifica ricerca, aveva predisposto una prima ipotesi di aggiornamento dell'elenco di cui trattasi sulla quale aveva acquisito le intese previste dall'art. 8 della legge n. 431/1998 e che considerava, oltre ai tradizionali indicatori del disagio abitativo quali numero degli sfratti, pendolarismo, condizioni di lavoro e di occupazione, composizione del mercato abitativo, ecc., anche ulteriori parametri intesi a rappresentare, con la maggiore aderenza possibile, i connotati di tensione abitativa, tra cui il valore positivo del saldo migratorio e la presenza di immigrati stranieri;

Considerato che il citato Ministero, con nota 6 aprile 2001, n. 40/2001, aveva inoltrato la predetta ipotesi alla segreteria della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ritenendo opportuno acquisire il parere della Conferenza stessa, anche se non previsto dalla menzionata normativa;

Considerato che la citata ipotesi è stata valutata in sede tecnica e che, nell'occasione, alcune regioni avevano ritenuto che la proposta di revisione non risultasse del tutto adeguata rispetto alla necessità di cogliere le specificità delle singole realtà territoriali, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze aveva espresso riserve in relazione al possibile aumento dei beneficiari delle agevolazioni fiscali;

Considerato che la proposta di revisione conseguentemente rielaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esposta nella bozza di intesa sopra richiamata tiene conto delle risultanze delle predette riunioni tecniche e, in particolare, riserva un ruolo più incisivo alle regioni, limitandosi a definire intanto criteri e procedure per l'aggiornamento dell'elenco in questione, e nel contempo mira ad assicurare che non si registri incremento della popolazione potenzialmente interessata dalle agevolazioni fiscali quale calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT 2000;

Considerato che l'iter adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appare in linea con il processo federalista tracciato dalla legge costituzionale n. 3/2001, sia per quanto attiene al coinvolgimento di regioni ed enti locali nella fase preliminare della definizione dei criteri per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, sia nella fase di concreta individuazione dei comuni stessi;

Considerato peraltro che, in ossequio al dettato di legge, l'iter medesimo deve trovare conclusione in una delibera di questo Comitato in cui traslare i contenuti della bozza di intesa di cui sopra;

Considerato che il menzionato art. 8 della legge n. 431/1998 dispone che, qualora le determinazioni di questo Comitato comportino un aumento delle agevolazioni fiscali stabilite al comma 1 del medesimo articolo, venga corrispondentemente elevata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista allo stesso comma, precisando che l'aumento non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto;

Considerato che l'Osservatorio della condizione abitativa, alle risultanze della cui attività fa riferimento la legge da ultimo citata, non è ancora pienamente operativo;

Considerato che l'Agenzia delle entrate non ha fornito dati circa l'entità delle agevolazioni effettivamente fruite al titolo all'esame;

Considerato che le recenti modifiche alla legge n. 431/1998 muovono dal dichiarato presupposto della scarsa diffusione dell'istituto della «contrattazione concertata»;

Considerato che l'ipotesi di revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, da ultimo predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessa potenzialmente — tenendo conto dei dati ISTAT 2000 — una popolazione di 31.197.509 abitanti, inferiore cioè di oltre 340.000 unità a quella ricompresa nei comuni attualmente inclusi nell'elenco e che il Ministero stesso indica in 31.537.598 unità;

Considerato che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi attinenti all'anno 2001 consentono la rilevazione del minor gettito fiscale conseguente alla stipula di contatti di locazione con la modalità «concertata»;

Preso atto che, con nota 12 febbraio 2002, n. 4/12, il Ministero della giustizia ha formulato l'intesa sulla proposta all'esame;

Preso atto che nella suddetta seduta preparatoria di questo Comitato in data 12 febbraio 2002 il Sottosegretario di Stato all'interno ha comunicato l'intesa del proprio Ministero sulla proposta in discorso;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, che la proposta di cui trattasi possa essere recepita in modo da definire intanto criteri e procedura per l'aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa;

Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 431/1998, nel rimettere ad un successivo decreto l'adozione di adeguate misure nell'ipotesi che le determinazioni di questo Comitato comportino un aumento del numero dei beneficiari e nel fare salvi gli effetti dei contratti stipulati prima dell'emanazione di detto decreto, sia riferito alla valutazione dell'impatto reale dell'aggiornamento dell'elenco in questione, puntualmente verificabile solo a posteriori;

Ritenuto che maggiori indicazioni sul disagio abitativo potranno essere disponibili a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti attribuiti ai comuni a carico del «Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione» previsto dall'art. 11 della medesima legge n. 431/1998, e che dette indicazioni potranno essere utilizzate in vista della successiva revisione biennale dell'elenco;

Ritenuto, comunque, di invitare il predetto Ministero a riferire a questo Comitato, entro il termine massimo del dicembre 2002, sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 431/1998 e sui conseguenti riflessi fiscali, anche ai fini dell'eventuale adozione delle misure di riequilibrio;

Delibera:

1. Ai fini della predisposizione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, a ciascuna regione e provincia autonoma è attribuita una soglia di «popolazione interessata» determinata, con riferimento ai dati ISTAT 2000, in base al totale della popolazione dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti: detta soglia è riportata alla colonna B del prospetto allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della soglia di cui al punto precedente le regioni e le province autonome, d'intesa con l'ANCI regionale, individuano i comuni ad alta tensione abitativa. Nell'elenco di detti comuni sono comunque ricompresi i comuni capoluogo di provincia.

3. Le regioni e le province autonome possono integrare ulteriormente l'elenco di cui sopra nell'ipotesi che ricorra la duplice condizione che la popolazione ricadente all'interno dei comuni da definire ad alta tensione abitativa, sempre calcolata con riferimento ai dati ISTAT 2000, sia inferiore alla predetta «soglia» incre-

mentata del 20% (percentuale quest'ultima quantificata nella colonna C del citato allegato) e che il valore così ottenuto non travalichi il 36% della popolazione residente, non superi cioè il «peso totale attribuibile» riportato alla colonna D dell'allegato stesso: l'integrazione è possibile sino alla concorrenza con detto «peso totale attribuibile».

4. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative - Osservatorio della condizione abitativa, l'elenco integrale dei comuni a tensione abitativa, predisposto sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti.

5. Nel rispetto delle attribuzioni stabilite nei rispettivi statuti regionali, resta ferma la facoltà delle province autonome di Trento e Bolzano di individuare i comuni ad alta tensione abitativa anche in deroga a quanto stabilito ai punti richiamati.

6. Il citato Ministero, verificata la rispondenza degli elenchi trasmessi da regioni e province autonome ai criteri enunciati e fermo restando il disposto del punto 5, predispone l'elenco complessivo dei comuni ad alta tensione abitativa e lo trasmette a questo Comitato per la formale approvazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 431/1998.

Impegna

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a riferire a questo Comitato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge n. 431/1998, nonché delle iniziative poste in essere dal Ministero stesso e concernenti agevolazioni per l'accesso al bene casa ai meno abbienti, in modo da consentire a questo Comitato una valutazione complessiva dei risultati della politica del settore.

La prima relazione verrà presentata entro il 31 dicembre 2002 e — anche sulla base delle indicazioni rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi relativi al 2001 e che il predetto Dicastero provvederà ad acquisire presso il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché presso l'Agenzia delle entrate, che provvederà a renderli tempestivamente disponibili — esporrà i dati sul ricorso allo strumento della «contrattazione concertata», sull'impatto dell'istituto in termini di minori entrate fiscali e sul conseguente grado di utilizzo degli stanziamenti recati al riguardo dalla legge n. 431/1998.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 357

ALLEGATO

Regione o provincia	A	B	C	D
	Popolazione residente (dati ISTAT 2000)	Popolazione comuni capoluogo e comuni > 30.000 abitanti (dati ISTAT 2000)	Incremento 20% (su colonna B)	Peso totale attribuibile (B+C)
Piemonte	4.289.731	1.777.505	355.501	2.133.006
Valle d'Aosta	120.589	34.644	6.929	41.573
Lombardia	9.121.714	3.348.033	669.607	4.017.640
Prov. Trento	477.859	140.141	28.028	168.169
Prov. Bolzano	465.264	131.536	26.307	157.843
Veneto	4.540.853	1.289.500	257.900	1.547.400
Friuli-Venezia Giulia	1.188.594	396.287	79.257	475.544
Liguria	1.621.016	885.594	177.119	1.062.713
Emilia-Romagna	4.008.663	1.893.038	378.608	2.271.646
Toscana	3.547.604	1.743.037	348.607	2.091.644
Umbria	840.482	426.390	85.278	511.668
Marche	1.469.195	540.074	108.015	648.089
Lazio	5.302.302	3.777.158	755.432	4.532.590
Abruzzo	1.281.283	445.828	89.166	534.994
Molise	327.177	103.082	20.616	123.698
Campania	5.782.244	3.075.420	615.084	3.690.504
Puglia	4.086.608	2.052.993	410.599	2.463.592
Basilicata	604.807	126.966	25.393	152.359
Calabria	2.043.288	623.191	124.638	747.829
Sicilia	5.076.700	2.646.824	529.365	3.176.189
Sardegna	1.648.044	540.683	108.137	648.820
TOTALE ...	57.844.017	25.997.924	5.199.585	31.197.509

02A10849

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio indotto Finmek. (Deliberazione n. 9/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 riguardante le attribuzioni del Ministero medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione finanziate con la sopra citata legge n. 488/1992;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del Trattato C.E.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *b),* della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 e 8 marzo 2001, n. 40, con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio veicoli europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro + 364.928 migliaia di euro);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001), con la quale è stato approvato in via programmatica, a valere sulle risorse sopra citate, il finanziamento pari a 21.248 migliaia di euro per gli investimenti relativi al contratto di programma Finmek, prevedendo che l'assegnazione definitiva fosse effettuata non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie;

Vista la nota n. 0018090 del 2 maggio 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dal Consorzio indotto Finmek, per la realizzazione di investimenti da parte della P.B.A. S.p.a. nello stabilimento di Pagani (Salerno), area Obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a), e da parte della RedeMan S.r.l. nello stabilimento della Finmek di Sulmona (L'Aquila) e della ConMan S.r.l. nello stabilimento della Ixtant di Avezzano (L'Aquila), entrambe aree rientranti in Obiettivo 2. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2001-2003, prevede sia investimenti industriali che di ricerca per un totale di 51.645,84 migliaia di euro, un onere a carico dello Stato pari a 21.247,51 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di 248 unità;

Vista la nota n. 900118 del 15 marzo 2002 con la quale il Ministero delle attività produttive comunica la conclusione dell'istruttoria relativa al contratto di programma Consorzio indotto Finmek e chiede l'assegnazione definitiva delle risorse;

Tenuto conto che con verbale di trasferimento del 25 ottobre 2001 sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Ritenuto opportuno che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 21.247,51 migliaia di euro sia assicurata a valere sulle disponibilità derivanti dalle economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3, stabilite con proprie delibere n. 20/2001 e n. 40/2001;

Considerato che l'iniziativa nasce dall'esigenza del Gruppo Mekfin di affidare in outsourcing ad altre aziende parte delle attività realizzate dalla controllata Finmek S.p.a., braccio manifatturiero del Gruppo;

Considerato altresì che l'iniziativa contribuirà alla creazione di un indotto di piccole e medie dimensioni in un settore tecnologicamente avanzato, in aree in cui ciò potrebbe portare importanti occasioni di sviluppo del territorio;

Considerato che il progetto sarà realizzato dal Consorzio indotto Finmek costituito dalle società Finmek S.p.a. e PBA S.p.a. (entrambe del Gruppo Mekfin) e da due piccole e medie imprese indipendenti: la RedeMa S.r.l. e la ConMan S.r.l.;

Tenuto conto che sia la regione Campania che la regione Abruzzo si sono dichiarate disponibili al finanziamento delle attività formative relative al contratto e pari complessivamente a 5.164 migliaia di euro (2.582 per ciascuna regione);

Ritenuto di provvedere all'assegnazione definitiva delle risorse relative al finanziamento del contratto di programma Consorzio indotto Finmek;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare con il Consorzio indotto Finmek, entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti da realizzarsi da parte della P.B.A. S.p.a. nello stabilimento di Pagani (Salerno), (area Obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a.) e da parte della RedeMan S.r.l. nello stabilimento della Finmek di Sulmona e da parte della Con.Man S.r.l. nello stabilimento della Ixtant di Avezzano, (aree Obiettivo 2, rientranti nella deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.), nel settore dell'electronics manufacturing services (EMS). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a complessivi 51.645,84 migliaia di euro, sono suddivisi come di seguito indicato:

	Migliaia di euro
Investimenti industriali	43.898,99
Progetti ricerca	7.746,85
TOTALE . . .	51.645,84

e sono relativi alle iniziative indicate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa — sono calcolate nella misura massima consentita dai rispettivi regimi di aiuto e precisamente:

investimenti industriali:

regione Campania (area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3. a): 35% E.S.N.;

regione Abruzzo: Sulmona e Avezzano (area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c): 15% in ESL previsto per le piccole imprese;

progetto di ricerca - regione Campania:

industriale: 70% dell'investimento ammesso (50% ESL oltre al 10% per attività svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87.3.a), oltre al 10% per progetti di ricerca che prevedono lo svolgimento di una quota di attività minima del 10% da parte di università o enti pubblici;

precompetitiva: fino al 45% dei costi (25% ESL + maggiorazione 10% per attività svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87.3.a), + 10% in ESL per lo svolgimento del progetto in collaborazione con l'Università di Salerno/Napoli);

progetto di ricerca - regione Abruzzo:

industriale: 70% dell'investimento ammesso (50% ESL + 10% per piccola media impresa + 10% per progetti di ricerca che prevedono lo svolgimento di una quota di attività minima del 10% da parte di università o enti pubblici);

precompetitiva: fino al 45% dei costi (25% ESL + maggiorazione 10% in ESL per piccola impresa + 10% in ESL per lo svolgimento del progetto in collaborazione con università ed enti pubblici).

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra è determinato complessivamente in 21.247,51 migliaia di euro. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2001 e sarà pari a 1.934,47 migliaia di euro per l'anno 2001, 10.733,76 migliaia di euro per il 2002 e 8.579,28 migliaia di euro per il 2003.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti, sia di carattere industriale che relativi ai progetti di ricerca, dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

1.6. Le iniziative dovranno assicurare a regime una nuova occupazione non inferiore a 248 nuovi addetti, di cui 16 nelle attività di ricerca, e un'occupazione salvaguardata pari a 250 unità.

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1 è approvato il finanziamento di 21.247,51 migliaia di euro a valere sulle somme rinvenienti dalle revoche indicate in premessa.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 352

TABELLA

INVESTIMENTI, AGEVOLAZIONI ED OCCUPAZIONE
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

Impresa	Totale investimenti	Totale agevolazione	Occupazione
P.B.A. S.p.a. Pagani (SA)			
investimenti industriali	25.823,00	13.656,57	146
progetti di ricerca	2.582,28	1.691,40	6
TOTALE . . .	28.405,28	15.347,97	152
RedeMan S.r.l. Sulmona (AQ) piccola impresa			
investimenti industriali	7.746,85	1.171,170	38
progetti di ricerca	5.164,57	3.150,390	10
TOTALE . . .	12.911,42	4.321,560	48
ConMan S.r.l. Avezzano (AQ) piccola impresa			
investimenti industriali	10.329,14	1.577,98	48
TOTALE . . .	10.329,14	1.577,98	48
TOTALE GENERALE . . .	51.645,84	21.247,51	248 (*)

(*) a cui vanno aggiunte n. 250 unità di occupazione salvaguardata presso la P.B.A. S.p.a.

02A10850

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Edison LNG S.p.a. (Deliberazione n. 23/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, in materia di organizzazione del Governo, che prevede, fra l'altro, il trasferimento delle competenze in materia di programmazione negoziata al Ministero delle attività produttive;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L161 del 29 giugno 1996), così come modificata dalle decisioni n. 1047 del 29 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L152 dell'11 giugno 1997) e n. 1741 del 29 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L207 del 6 agosto 1999) che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, che individua i progetti qualificabili come di interesse comune nel cui elenco aggiornato, al punto g 14 è inserito: Italia «Costruzione di un terminale GNL offshore»;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione finanziate con la sopra citata legge n. 488/1992;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/107 del 7 aprile 1998);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea n. 761 del 16 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 305 del 6 dicembre 2000) recante le specificazioni dei progetti di interesse comune identificati nel settore delle reti transeuropee dell'energia dalla sopra citata decisione n. 1254/96;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, nonché le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997) concernente il riparto di Meuro 2.582,284 delle risorse per le aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di Meuro 619,748;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle proprie delibere 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 41, con la quale era stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Edison Gas

S.p.a., concernente investimenti per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c) del trattato C.E., per un importo complessivo di 455,980 Meuro, di cui 401,752 Meuro per investimenti industriali e 54,228 Meuro per progetti di ricerca, cui corrispondeva un onere a carico dello Stato di 68,988 Meuro e un occupazione pari a 50 addetti diretti e 70 addetti indiretti;

Vista la nota n. 900116 del 15 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive propone un aggiornamento al contratto di programma sopra citato, considerate le modifiche intervenute nel soggetto realizzatore e nell'articolazione dell'investimento proposto;

Ritenuto, sulla base delle modifiche intervenute e della non avvenuta stipula del contratto con Edison Gas, di dover procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento che sostituisca integralmente quello adottato in data 8 marzo 2001;

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 66,988 Meuro, è assicurata a valere sulle risorse di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate deliberazioni 23 aprile 1997 e n. 32/1998;

Tenuto conto che il progetto, ai sensi della decisione n. 1254 sopra citata, è da considerarsi di interesse comune europeo e che sarebbe pertanto applicabile la deroga prevista dall'art. 87, comma 3, punto b, del trattato;

Considerato che l'iniziativa si caratterizza per l'innovatività tecnica legata soprattutto all'installazione off shore del terminale, consentendo di sviluppare in Italia il know how relativo;

Considerato che il Gruppo Edison Gas, promotore dell'iniziativa, rappresenta il principale operatore privato della filiera del gas naturale in Italia;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. La presente delibera sostituisce integralmente quella adottata in data 8 marzo 2001 di cui alle premesse.

2. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare con la Edison LNG S.p.a., entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), da realizzarsi nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, c) del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

2.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 585,519 Meuro.

2.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — sono calcolate nella misura massima dell'8% E.S.N. prevista per le aree coperte da deroga ai sensi del citato art. 87, 3, c).

2.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra è determinato complessivamente in 68,988 Meuro. Il finanziamento sarà erogato in quattro annualità e sarà pari a 17,247 Meuro per ciascun anno a partire dal 2003.

2.4. Eventuali variazioni in aumento dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 2.3.

2.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2005.

2.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione diretta incrementale non inferiore a 50 addetti diretti e a 70 addetti indiretti.

2.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

3. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 2 è approvato il finanziamento di 68,988 Meuro a valere sull'assegnazione di 619,748 Meuro a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alle delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998, richiamate in premessa.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 356

02A10851

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio mediterraneo del legno. (Deliberazione n. 24/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea 3 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga per il periodo 2000-2006 del regime di aiuto previsto dalla citata legge n. 488/1992, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa 4 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industriale» nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B*), della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), con la quale è stato approvato l'assetto finale del contratto di programma E.N.I. e la risoluzione del contratto di programma Stoppani ed è stato disposto l'accantonamento di 107.939 migliaia di euro per nuove iniziative produttive da realizzarsi nell'area di Crotone;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la delibera 4 dicembre 2001, n. 1049, con la quale la giunta della regione Calabria delibera il proprio cofinanziamento dei contratti di programma relativi alle iniziative: Consorzio mediterraneo del legno, Società Biomasse Italia S.p.a. e Soc. Eurosviluppo industriale per un importo totale pari a 36.152 migliaia di euro;

Vista la nota n. 900122 del 19 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio mediterraneo del legno, per la realizzazione di un polo industriale per la lavorazione e trasformazione del legno nel settore edile-arredamento, da realizzarsi nel comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Crotone), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del trattato C.E. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2002-2004, prevede investimenti industriali per un totale di 47.994 migliaia di euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 27.894 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di 236 unità;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che il Ministero delle attività produttive propone, per l'investimento, il riconoscimento del contributo nella misura del 66,5% della misura massima concedibile;

Considerato che, per l'attuazione delle iniziative previste nel contratto di programma sopra indicato, è stato siglato in data 27 giugno 2001 un protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la regione Calabria e il Consorzio mediterraneo del legno;

Considerato che l'iniziativa è proposta da un consorzio monosettoriale di piccole e medie imprese ed è finalizzata alla realizzazione di un progetto di filiera del legno localizzato nella sede di produzione della materia prima, contribuendo in tal modo alla valorizzazione di una importante risorsa naturale della regione Calabria;

Considerato che le iniziative si caratterizzano per lo stretto legame e la coerenza tra loro, favorendo un'alta integrazione di filiera che comporterà positive ricadute sui livelli occupazionali di un'area colpita da profonda crisi industriale;

Considerato che la regione Calabria, con delibera 4 dicembre 2001, n. 1049, ha considerato le iniziative inserite nel contratto di programma coerenti con gli obiettivi dell'intesa istituzionale di programma e del programma operativo regionale 2000-2006 della Calabria e ne ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 22.194 migliaia di euro a valere, quanto a 17.020 migliaia di euro, sui fondi accantonati con la citata delibera n. 99/2000 e, quanto a 5.174 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 138/2000;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro sei mesi dalla data della presente delibera, con il Consorzio Mediterraneo del legno, costituito dalle società di cui all'elenco 1 che fa parte integrante della presente delibera, il contratto di programma relativo ad investimenti per la realizzazione di un polo industriale per la lavorazione e la trasformazione del legno nel settore edile-arredamento nel comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Crotone), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 47.994 migliaia di euro e prevedono n. 3 iniziative delle singole società, come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella misura del 66,5% del contributo massimo concedibile (50% di E.S.N. + 15% E.S.L per le P.M.I.), nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa per gli investimenti industriali.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato in 27.894 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 22.194 migliaia di euro. La restante somma di 5.700 migliaia di euro sarà a carico della regione Calabria.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a 9.298 migliaia di euro per ciascun anno.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a 236 addetti di nuova assunzione.

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessario, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1 è approvato il finanziamento di 22.194 migliaia di euro a valere, quanto a 17.020 migliaia di euro, sui fondi accantonati con la citata delibera n. 99/2000 e, quanto a 5.174 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 138/2000.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 384

ELENCO 1

SOCIETÀ COSTITUENTI
IL CONSORZIO MEDITERRANEO DEL LEGNO

1. Berti & Co. S.r.l.
2. Toscana Tradizioni S.r.l.
3. Pop di Pucci Olinto - Ditta individuale.
4. Bruscoli Industria Mobili S.r.l.
5. Il Talamo S.r.l.
6. Econ Tranciati S.r.l.
7. Gruppo Ferretti S.r.l.
8. Owo Italia S.r.l.
9. Mobilificio Benedetti S.r.l.

TABELLA 1

INVESTIMENTI, AGEVOLAZIONI ED OCCUPAZIONE
(IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO)

Impresa	Totale investimenti	Totale agevolazione	Occupazione
Berti e Co. S.r.l.	36.199	21.152	173
Il Talamo S.r.l.	4.025	2.295	26
Toscana Tradizioni S.r.l.	7.770	4.447	37
TOTALE GENERALE . . .	47.994	27.894	236

02A10852

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Modificazione del regolamento interno di funzionamento della V commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 51. (Deliberazione n. 25/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale Commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché articoli 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le Commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 51, con la quale è stato approvato il regolamento interno di funzionamento della richiamata V Commissione permanente;

Considerata l'opportunità di modificare alcune disposizioni del predetto regolamento, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la delibera adottata in proposito dalla predetta Commissione permanente il 12 marzo 2002, su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento interno di funzionamento della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, approvato con la propria delibera n. 51/1999 richiamata in premessa.

Composizione.

La commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro delle attività produttive ed è composta, oltre che da quest'ultimo, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

Alle sedute della Commissione può assistere, ai fini del coordinamento con l'attività del CIPE, un vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.

Quando la Commissione è presieduta dal Ministro delle attività produttive, partecipa alle riunioni, in rappresentanza del Ministero delle attività produttive, un vice Ministro delle attività produttive ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.

(Omissis).

(Omissis).

(Omissis).

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il direttore generale del Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive, operante presso il Ministero delle attività produttive.

Attività istruttoria per le deliberazioni della commissione.

Il supporto tecnico istruttorio è demandato all'apposita struttura costituita nell'ambito del Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive, operante presso il Ministero delle attività produttive.

(Omissis).

(Omissis).

Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza della Commissione possono essere esaminati in una riunione preparatoria, presieduta da un vice Ministro del Ministero delle attività produttive ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero. La riunione, da convocarsi a cura della Segreteria della Commissione, ha lo scopo di assicurare l'approfondimento e la definizione degli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione stessa.

(Omissis).

(Omissis).

Atti della commissione.

(Omissis).

Formazione delle delibere e loro trasmissione al CIPE.

(Omissis).

Al fine di facilitare la lettura del regolamento interno di funzionamento della V Commissione permanente, si unisce il relativo testo coordinato, come modificato ai sensi della presente delibera.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 380

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE PER IL COORDINAMENTO E L'INDIRIZZO STRATEGICO DELLA POLITICA COMMERCIALE CON L'ESTERO.

Composizione.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro delle attività produttive ed è composta, oltre che da quest'ultimo, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

Alle sedute della Commissione può assistere, ai fini del coordinamento con l'attività del CIPE, un vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero. Quando la Commissione è presieduta dal Ministro delle attività produttive, partecipa alle riunioni, in rappresentanza del Ministero delle attività produttive, un vice Ministro delle attività produttive ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.

In occasione dell'esame di problemi e documenti programmatici di interesse regionale, su invito del Presidente, assiste alla riunione il Presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome.

Qualora figurino all'ordine del giorno argomenti d'interesse anche di altri Ministeri non rappresentati nella Commissione, ovvero di una regione o provincia autonoma, assistono alla riunione, su invito del Presidente, i rispettivi Ministri, ovvero i presidenti regionali o provinciali interessati.

Può assistere alle riunioni, per ognuna delle Amministrazioni presenti nella Commissione, un funzionario con compiti di supporto tecnico, oltre ad un rappresentante del Servizio centrale di segreteria del CIPE.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Direttore generale del Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive, operante presso il Ministero delle attività produttive.

Attività istruttoria per le deliberazioni della commissione.

Il supporto tecnico istruttorio è demandato all'apposita struttura costituita nell'ambito del Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive, operante presso il Ministero delle attività produttive.

La segreteria della Commissione può richiedere alle Amministrazioni interessate e/o ad enti pubblici e di ricerca, Università, e ad altri soggetti, l'approfondimento di specifiche tematiche; per questioni di particolare complessità, nella fase istruttoria, possono essere affidati specifici studi ed approfondimenti ad esperti di settore.

La predetta segreteria trasmette ai membri della Commissione, in tempo utile per il loro preventivo esame e per ogni argomento all'ordine del giorno, la documentazione relativa, ivi inclusa la relazione istruttoria e lo schema di delibera. Ove necessario, dovranno essere previamente acquisiti i concerti, le intese ed i pareri previsti. La trasmissione degli atti e della documentazione sopra indicati dovrà essere accompagnata da una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria che faccia stato, tra l'altro, del rispetto dei vincoli comunitari.

Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza della Commissione possono essere esaminati in una riunione preparatoria, presieduta da un vice Ministro del Ministero delle attività produttive ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero. La riunione, da convocarsi a cura della segreteria della Commissione, ha lo scopo di assicurare l'approfondimento e la definizione degli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione stessa.

Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico che contiene:

a) luogo, data, ora di apertura e chiusura della riunione;

b) ordine del giorno;

c) elenco dei presenti;

d) risultanze della discussione distinte per argomento.

Assiste alle riunioni un rappresentante del Servizio centrale di segreteria del CIPE.

Atti della commissione.

Gli atti ufficiali della Commissione sono:

a) il processo verbale;

b) le delibere.

Il processo verbale riporta per ciascuna riunione:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

b) l'ordine del giorno dettagliato;

c) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la riunione e del Segretario;

d) la constatazione espressa della verifica del numero legale;

e) il resoconto succinto della discussione, distinto per argomenti, con l'esito delle eventuali votazioni, senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo nel caso di esplicito e motivato dissenso;

f) il testo integrale degli atti approvati, anche con rinvio ad allegati.

Il processo verbale è redatto dal segretario della Commissione, che lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente.

Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente che, ove lo reputi opportuno, può rimettere all'approvazione della Commissione l'intero testo, ovvero singoli punti dello stesso.

Formazione delle delibere e loro trasmissione al CIPE.

Le delibere adottate dalla Commissione, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo e, in copia integrale, raccolte in ordine cronologico.

Ai fini dell'esame da parte del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le delibere devono essere trasmesse a cura della segreteria della Commissione al Servizio centrale di segreteria del CIPE, correlate dalla documentazione di supporto.

Trascorsi dieci giorni dal loro ricevimento da parte della segreteria del CIPE, le delibere, qualora non siano state avanzate richieste di esame in sede collegiale, vengono iscritte nella prima parte dell'ordine del giorno della prima riunione utile, a norma dell'art. 4 della delibera CIPE n. 63 del 9 luglio 1996. Dopo trenta giorni dal loro ricevimento, le delibere, ove il CIPE non le abbia esaminate, si considerano comunque approvate ed hanno regolare corso sempreché, ricorrendone i presupposti, non debbano essere inoltrate alla Corte dei conti, per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994, e successivamente inviate per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*, secondo la vigente normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla predetta delibera CIPE n. 63/1998, recante il regolamento interno del CIPE, alla delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998, recante l'istituzione e il regolamento delle Commissioni previste dalla stessa delibera CIPE n. 63/1998, nonché alla delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 25, recante modifiche al regolamento interno della Commissione.

02A10853

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Interpretazione dell'art. 3.1.9 della delibera 9 giugno 1999, n. 93, concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE. (Deliberazione n. 26/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la propria delibera 9 giugno 1999, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/1999), concernente operazioni e categorie di rischi assicurabili dalla SACE e, in particolare, l'art. 3.1.9, il quale annovera tra le predette operazioni gli investimenti all'estero effettuati mediante concessione di finanziamenti con carattere di partecipazione di garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi, relativamente al rischio di cui al precedente art. 1.1.7;

Vista la deliberazione di carattere interpretativo adottata dalla V commissione permanente il 12 marzo 2002, su proposta del Ministro della attività produttive, concernente le operazioni e i rischi assicurabili dalla SACE;

Considerata l'opportunità di fornire chiarimenti in merito all'applicazione del predetto art. 3.1.9 della propria delibera n. 93/1999;

Delibera:

Tra gli investimenti all'estero, così come definiti dall'art. 3.1.9 della delibera n. 93/1999 richiamata in premessa, devono intendersi ricomprese anche le garanzie rilasciate da imprese italiane che controllano direttamente o indirettamente imprese estere, a fronte di finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati in loro favore da soggetti terzi.

La concessione dell'assicurazione è condizionata al rispetto del seguente criterio: nel caso in cui la garanzia venga escussa per insolvenza dell'azienda partecipata all'estero, e quindi l'imprenditore divenga creditore della sua stessa azienda all'estero, egli si impegna, già nella polizza iniziale stipulata con la SACE, a dichiarare questo suo credito un «credito subordinato», che assume il carattere di partecipazione ed è quindi qualificabile come investimento.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 373

02A10854

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Profili ambientali delle esportazioni di prodotti destinati all'industria nucleare. (Deliberazione n. 27/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto inoltre l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che la predetta Commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera concernente i profili ambientali delle esportazioni di prodotti destinati all'industria nucleare, adottata dalla V Commissione permanente il 12 marzo 2002, su proposta del Ministro delle attività produttive;

Considerato che, da parte di imprese italiane, è stato richiesto l'intervento assicurativo della SACE a fronte di progetti già decisi, concernenti la realizzazione di centrali nucleari da realizzare in altri Paesi;

Tenuto conto che, in ordine alla specifica richiesta di intervento assicurativo avanzata nei confronti della SACE, concernente l'esportazione di beni rilevanti per la costruzione di una centrale nucleare in Romania, detto Istituto ha richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 2 novembre 2001;

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. 012370 del 7 febbraio 2002, ha reso il parere richiesto, facendo presente che l'esportazione di beni e prodotti da utilizzare in impianti nucleari non contrasta con l'ordinamento giuridico italiano, in quanto detta esportazione non rientra tra le attività vietate a seguito del referendum popolare indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210/1987);

Tenuto conto, altresì, che la SACE si è dotata di un sistema di linee guida ambientali e degli strumenti per applicarle;

Delibera:

L'esportazione di beni e servizi destinati alla produzione di energia elettrica di origine nucleare puo' essere presa in considerazione dalla SACE, nell'ambito della sua autonomia gestionale e nel rispetto delle Linee guida ambientali che detto Istituto si è impegnato a osservare.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 381

02A10856

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Modificazione delle delibere n. 160 e n. 161 del 6 agosto 1999, concernenti le operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della SIMEST S.p.a. (Deliberazione n. 28/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 160 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262/1999), concernente le modalità dell'intervento agevolato della Simet S.p.a. relativamente al credito all'esportazione e, in particolare, il paragrafo 4, il quale prevede che, per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso anche in un'unica rata a 23 mesi dal punto di partenza del credito, il margine a carico dell'agevolazione non possa essere superiore al 4%;

Vista inoltre la propria delibera 6 agosto 1999, n. 161 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/1999), concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolativo della Simest S.p.a. e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale stabilisce che sono ammissibili a detto intervento gli smobilizzi a tasso fisso relativi a operazioni di credito fornitore con dilazione di pagamento concessa sull'85% massimo dell'importo della fornitura e rimborso in un periodo compreso tra 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito, anche in un'unica rata, ai tassi d'interesse determinati nelle misure previste dalle decisioni e dalle direttive comunitarie e dagli accordi internazionali per operazioni con periodo di rimborso pari o superiore ai due anni;

Visto il decreto 21 aprile 2000, n. 199, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione e, in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale stabilisce che le condizioni dell'intervento agevolativo sono definite nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali vigenti in materia;

Vista la nota n. 702295 del 20 aprile 2001 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla luce dell'interpretazione restrittiva formulata dall'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sui requisiti

di applicazione dell'intervento agevolativo pubblico, ha chiesto di sottoporre all'esame di questo Comitato una proposta di modifica delle delibere sopra citate, laddove queste ammettono al contributo agli interessi erogato dalla Simest S.p.a. le operazioni di smobilizzo con rimborso in un'unica rata a 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito;

Vista la delibera adottata dalla V Commissione permanente il 12 marzo 2002, su proposta del Ministro delle attività produttive, concernente la modifica delle citate delibere di questo Comitato n. 160/1999 e n. 161/1999;

Considerata l'opportunità di adeguare le condizioni dell'intervento agevolativo pubblico, disciplinate dalle due predette delibere, alle modalità fissate dagli accordi internazionali vigenti in materia;

Delibera:

Le operazioni di smobilizzo con periodo di rimborso in un'unica rata compreso tra 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito, di cui alle proprie delibere n. 160/1999 e n. 161/1999 e regolamentate dal decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, di cui alle premesse, cessano di essere ammissibili al contributo pubblico a far data dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 377

02A10855

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Interventi in favore dell'Argentina. (Deliberazione n. 29/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295, recante l'aumento del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, srecante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto inoltre l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che la predetta commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998, che attribuisce la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo alla Simest S.p.a.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera concernente interventi in favore dell'Argentina, adottata dalla V commissione permanente il 12 marzo 2002, su proposta del Ministro delle attività produttive;

Ritenuto opportuno, alla luce dello stato di crisi in cui versa attualmente l'economia argentina, che le banche concessionarie di prestiti ad imprese italiane, volti a finanziare le loro quote di partecipazione in imprese argentine, siano sollecitate a differire i termini di rimborso e di preammortamento dei prestiti stessi;

Delibera:

La Simest S.p.a, in qualità di gestore del Fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, richiamata in premessa, è invitata a sollecitare le banche che hanno concesso prestiti ad imprese italiane per finanziare le loro quote di partecipazione in imprese argentine, a modificare i termini di rimborso e di preammortamento dei prestiti stessi, differendoli fino al limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti.

Il conseguente maggior onere finanziario connesso ai suddetti differimenti sarà posto a carico del Fondo di cui alla predetta legge n. 295/1973.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 382

02A10857

DELIBERAZIONE 3 maggio 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Arbatax. (Deliberazione n. 37/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata lege n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industria nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B), della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001 n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001) con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro più 364.928 migliaia di euro);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001) con la quale è stato approvato il finanziamento di € 11.952.423 degli investimenti relativi al contratto di programma Arbatax proposto dalla società Nebiolo Printech S.p.a.;

Vista la nota 27 aprile 2001, n. 0017768, del servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la quale è stata sottoposta a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il piano progettuale presentato dalla società Nebiolo Printech S.p.a., riguardante la reindustrializzazione dell'area di Arbatax, comune di Tortolì in provincia di Nuoro, zona obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 92, 3, c) del Trattato C.E.;

Viste le note 7 febbraio 2002, n. 900051, e 19 aprile 2002, n. 900.175, con le quali il Ministero delle attività produttive ha fornito le risultanza istruttorie mancanti della proposta di contratto di programma di cui sopra;

Tenuto conto che, con verbale 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Tenuto conto dell'impegno ad intervenire con finanziamenti pubblici per la reindustrializzazione dell'area della Cartiera di Arbatax, sottoscritto in data 13 aprile 2000 dai Sottosegretari dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che la regione Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto, ne ha riconosciuto la coerenza con il POR regionale ed ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso partecipativo pari al 45% dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato ammontanti a € 11.952.423 così come disposto con propria delibera n. 81/2001, con le economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3 stabilite con le citate delibere n. 20/2001 e n. 40/2001;

Considerato che l'iniziativa ha come oggetto il recupero di parte del compendio aziendale di proprietà della Nuova Cartiera di Arbatax, in amministrazione straordinaria, che l'intervento si propone la ripresa dell'attività dell'impianto e che comporta positive ricadute sui livelli occupazionali, in particolare attraverso l'assunzione di personale attualmente in mobilità;

Considerato che l'intervento finanziato con la presente delibera dovrebbe costituire l'avvio di un complessivo recupero industriale nell'area interessata dalla crisi della sopra citata cartiera;

Ritenuto utile a tale scopo che il contratto, pur finalizzato ad uno specifico intervento, sia stipulato da un soggetto rappresentativo delle complessive problematiche di recupero dell'area, individuato nel costituendo «Consorzio Arbatax»;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro sei mesi dalla data della presente delibera, con il costituendo «Consorzio Arbatax» (consorzio di piccole e medie imprese di cui faranno parte oltre alla Nebiolo Printech S.p.a., società capofila, anche Girasole S.p.a. Cartiere di Arbatax, Web Italia S.r.l., Società Italiana Distribuzione S.r.l., e la Società USA S.r.l.), il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti industriali per la reindustrializzazione dell'area di Arbatax e, in particolare, per la ripresa dell'attività dell'impianto della cartiera, situata nel comune di Tortolì in provincia di Nuoro, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a € 34.602.612 e sono relativi all'iniziativa che sarà realizzata dalla società «Girasole S.p.a. Cartiera di Arbatax», rientrante nella categoria delle PMI.

1.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali sono state calcolate, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, nella misura massima consentita pari al 35% E.S.N. oltre al 15% E.S.L. previsto per le P.M.I.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in € 21.731.679. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in € 11.952.423. La restante somma di € 9.779.256 sarà a carico della regione Sardegna. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità, ciascuna pari a € 7.243.893, a decorrere dal 2002.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 30 aprile 2003.

1.6. Le inziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a 123 unità, di cui 103 provenienti dalle liste di mobilità della Cartiera di Arbatax e le altre 20 unità di nuova assunzione.

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è assegnata in via definitiva la somma di € 11.952.423 a valere sulle somme rinvenienti dalle revoche indicate in premessa.

Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 372

02A10858

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Aree depresse: definanziamenti. (Deliberazione n. 40/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante norme per la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che autorizza la spesa complessiva di 6.300,774 Meuro (12.200 miliardi di lire) per il periodo 1999-2004;

Vista la propria delibera 23 aprile 1997, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203/1997), con la quale questo Comitato approvava, tra le altre opere da finanziare con i fondi recati dalla legge n. 341/1995, il progetto pilota di riqualificazione urbana relativo ad alcune aree dell'obiettivo 2 per l'importo complessivo di 30,73 Meuro (59,5 miliardi di lire); progetto contrassegnato con il codice 13.49 all'allegato 1;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato attribuiva 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, alle intese istituzionali di programma per la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità, demandando ad apposito Comitato di coordinamento l'individuazione delle opere e degli studi da proporre per il finanziamento nell'ambito delle citate intese;

Vista la propria delibera 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito l'importo complessivo di 44,895 Meuro (86,928 miliardi di lire) destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni meridionali;

Vista la delibera 1° febbraio 2001, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99/2001), recante disposizioni in materia di utilizzo di risorse derivanti, tra l'altro, dal definanziamento di opere poste a carico delle risorse per le aree depresse recate dalle menzionate leggi n. 341/1995 e n. 208/1998;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 77 del 6 maggio 2002 con la quale si propone il definanziamento del programma di riqualificazione urbana di Varazze (Savona), finanziato per € 986.949 (L. 1.911.000.000) a carico delle risorse della legge n. 341/1995, nell'ambito del progetto pilota sopra richiamato, in quanto erroneamente riferito all'obiettivo 2;

Vista la nota della regione Calabria n. 366 del 30 aprile 2002 con la quale viene richiesto il definanziamento dello studio di fattibilità denominato «Rete Villages d'Europe» (cod. 153), finanziato con la citata delibera di questo Comitato n. 106/1999;

Considerato che nella citata nota del 6 maggio 2002 il Ministero delle intrastrutture e dei trasporti propone di finalizzare le risorse disponibili a seguito del definanziamento di cui sopra al programma di riqualificazione urbana del comune di Savona denominato «Lavagnola» per ulteriori opere non dotate di adeguata copertura finanziaria;

Considerato che la proposta avanzata dal suddetto Ministero risulta sostanzialmente in linea con le indicazioni contenute nella citata delibera n. 10/2001, secondo le quali, in assenza di apposito accordo quadro relativo al settore in cui le economie si sono realizzate, l'amministrazione centrale competente destina le risorse resesi disponibili ad interventi della stessa tipologia e possibilmente nella stessa area, procedendo comunque ad individuare detti interventi d'intesa con la regione nel cui ambito territoriale le risorse vengono impiegate;

Considerato che la proposta di rimodulazione del menzionato studio di fattibilità avanzata dalla provincia di Reggio Calabria, soggetto attuatore, non appare in linea con le disposizioni attuative contenute nella citata delibera n. 70/98 che prevede la riallocazione delle risorse nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma su indicazione della regione, ente proponente;

Delibera:

1. È definanziato il programma di riqualificazione urbana di Varazze compreso nel progetto pilota di cui all'allegato 1, cod. 13.49, della citata delibera n. 74/1997, per i motivi indicati in premessa. Le risorse conseguentemente disponibili, pari a € 986.949 (L. 1.911.000.000), sono riprogrammate dal Ministero delle intrastrutture e dei trasporti in conformità alle indicazioni di cui alla delibera n. 10/2001, richiamata in premessa.

2. È definanziato lo studio di fattibilità denominato «Rete Villages d'Europe» per l'importo complessivo di € 336.730 (L. 652.000.000), cofinanziato nella misura del 50% a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 208/1998 e proposto dalla regione Calabria. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili pari a € 168.365 (L. 326.000.000) vengono attribuite all'intesa istituzionale di programma stipulata con la suddetta regione per il successivo riutilizzo in quell'ambito, preferebilmente per studi di fattibilità relativi al medesimo settore.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 383

02A10859

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (Deliberazione n. 41/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, e in particolare l'art. 27 che disciplina le competenze dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 16, comma 5, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e in particolare l'art. 3, concernente il fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, concernente misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, e in particolare l'art. 1 concernente interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, concernente l'attivazione delle risorse previste dalla legge finanziaria per l'anno 1998 per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse e per l'istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse;

Visto l'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) con cui vengono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi (5,165 milioni di euro), a decorrere rispettivamente dagli anni 2002 e 2003, a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi di recupero di risorse idriche nelle aree di crisi del territorio nazionale;

Vista la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 marzo 2002) con la quale è stato approvato il programma delle opere strategiche prevedendo, tra gli interventi, anche gli schemi irrigui per i quali il C.I.P.E. si è riservato di individuare gli specifici interventi da realizzare;

Vista la deliberazione 3 maggio 2002, n. 36, con la quale, nel ripartire le risorse per le aree depresse per il periodo 2002-2004, è stata assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali la somma di 5,160 milioni di euro per assistenza tecnica ed è stato evidenziato, come esempio di coerenza programmatica, l'uso a scopi irrigui delle acque reflue;

Vista la nota n. 147 del 17 maggio 2002 con la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha trasmesso a questo Comitato il documento contenente le linee guida messe a punto sulla base del «programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'aumento dell'efficienza dell'irrigazione» evidenziando, tra l'altro, la possibilità di finalizzare all'attuazione del programma stesso l'importo di € 15.494.000, a valere sui fondi di cui alla tabella B della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002);

Tenuto conto della necessità di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, soprattutto nelle aree del territorio nazionale che presentano carenze significative, e di migliorare la protezione ambientale mediante riduzione delle perdite e incremento di efficienza nella distribuzione dell'acqua;

Considerato che le variazioni climatiche di questi ultimi anni e la perdurante diminuzione delle precipitazioni nelle aree meridionali del Paese hanno determinato una riduzione delle produzioni agricole creando seri disagi agli agricoltori;

Tenuto conto della necessità, per un più efficace utilizzo della risorsa idrica, di impiegare le acque reflue provenienti da aree urbane, opportunamente trattate, come previsto dall'art. 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare per l'irrigazione di piante arboree, di colture industriali e per altri usi agricoli;

Ritenuto necessario, sulla base delle linee presentate, disporre di uno specifico programma che, attraverso le ricognizioni delle diverse fonti di finanziamento, disegni il quadro delle priorità settoriali da attuarsi poi nell'ambito degli «accordi di programma quadro»;

Ritenuto altresì — al fine di completare e/o ripristinare opere avviate a carico dell'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno — di dover provvedere a una specifica linea di finanziamento a valere sulle risorse del fondo ex art. 19 sopra citato, nel limite massimo di 51,645 milioni di euro, unitamente alle risorse resesi disponibili, pari a 108 milioni di euro, quali economie realizzate su precedenti assegnazioni di questo Comitato per interventi nelle aree depresse di cui alle leggi n. 341/1995, n. 135/1997 e n. 208/1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 aprile 2002;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il programma per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'adeguamento e lo sviluppo dell'irrigazione, da trasmettersi a questo Comitato dal Ministro delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, dovrà tener conto del piano degli schemi irrigui di cui al punto 1) della propria deliberazione n. 121/2001, e si svilupperà secondo le seguenti linee guida:

a) recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico: interventi di manutenzione straordinaria e aumento delle capacità di regolazione dei deflussi, mediante opere di interconnessione dei bacini nonché di integrazione degli accumuli con nuovi apporti. Realizzazione di invasi di demodulazione delle

portate rese disponibili dall'utilizzo idroelettrico. Ripristino di funzionalità di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio dello stato degli invasi al fine di assicurare il massimo utilizzo degli stessi;

b) completamento degli schemi irrigui: completamento delle reti delle opere «di monte» già realizzate e dimensionate per l'integrale fabbisogno dell'impianto;

c) sistemi di adduzione: rifacimento dei tratti di canali deteriorati e, ove possibile, ricoprimento degli stessi anche al fine di impedire prelievi non autorizzati dell'acqua;

d) adeguamenti delle reti di distribuzione: conversione di parte delle reti di distribuzione dell'acqua costituite da canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite d'evaporazione;

e) Sistemi di controllo e di misura: realizzazione di sistemi di automazione e telecontrollo degli impianti irrigui e dei nodi principali della rete per la misura dei volumi di acqua erogati;

f) utilizzo delle acque reflue depurate: impiego delle acque reflue urbane, opportunamente trattate, per l'irrigazione e altre utilizzazioni agricole anche al fine di riservare a uso potabile il prelievo di acque superficiali e sotterranee di maggior pregio; realizzazione delle connessioni dei depuratori alle reti di distribuzione e/o di accumulo.

2. Il predetto programma dovrà prevedere, al fine di assicurare una coordinata attuazione degli interventi di competenza statale e regionale, specifici atti aggiuntivi agli accordi di programma quadro e, attraverso i necessari accordi con le regioni, gli interventi necessari ad assicurare la regolare manutenzione delle opere realizzate.

3. Il programma specificherà, fra l'altro, le opere effettuate a carico dell'intervento straordinario del Mezzogiorno che, per le loro piene funzionalità, necessitano di interventi urgenti di completamento e/o ripristino da finanziarsi a valere sul fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in premessa, per un importo complessivo di 51,645 milioni di euro.

4. Le modalità di assegnazione dell'importo di cui al punto precedente saranno stabilite all'atto dell'approvazione del programma.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 378

02A10860

AGENZIA DELLE ENTRATE

1PROVVEDIMENTO 1° agosto 2002.

Autorizzazione al trasferimento della titolarità dei rapporti commissariali di gestione del servizio nazionale della riscossione per gli ambiti territoriali delle province di Napoli e Caserta, dal Banco di Napoli S.p.a. alla Esaban S.p.a.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Autorizzazione al trasferimento della titolarità dei rapporti commissariali di Napoli e Caserta.

1.1. È autorizzato il trasferimento della titolarità dei rapporti commissariali di gestione del servizio nazionale della riscossione per gli ambiti territoriali delle province di Napoli e Caserta, dal Banco di Napoli S.p.a. alla Esaban S.p.a.

1.2. Il trasferimento della titolarità avrà efficacia dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate, con preavviso di almeno quindici giorni mediante raccomandata a.r. e che la Esaban S.p.a., entro trenta giorni dalla data di efficacia del trasferimento, provveda alla voltura a proprio nome della cauzione in essere a suo tempo prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità dei rapporti commissariali attualmente gestiti in forma diretta dal Banco di Napoli S.p.a., negli ambiti territoriali delle province di Napoli e Caserta, alla Esaban S.p.a., ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

L'operazione di trasferimento alla Esaban S.p.a. del ramo d'azienda dell'attuale commissario governativo relativo alla riscossione, è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 30 agosto 2000, e rientra in un progetto di riorganizzazione del Gruppo Bancario San Paolo, di cui fanno parte sia lo stesso Banco di Napoli S.p.a. che la Esaban S.p.a., costituita in data 29 novembre 2001.

La Esaban S.p.a. è una società per azioni avente per oggetto sociale la gestione commissariale e/o in concessione dei servizi di riscossione mediante ruolo ovvero di attività o compiti ad essi connessi e complementari, in conformità all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il capitale sociale è pari ad € 2.600.000, suddiviso in 5.200 azioni del valore nominale di 500 euro ciascuna, il cui importo è stato interamente sottoscritto e versato dal Banco di Napoli S.p.a. che, in qualità di unico azionista, detiene il totale controllo della società, integrando in tal modo i presupposti previsti dell'art. 57, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112/1999.

Gli esponenti aziendali, come risulta dalle dichiarazioni allegate all'istanza prodotta, possiedono i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1999.

Relativamente alle condizioni tecniche di cui all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999, con il trasferimento della titolarità dei rapporti commissariali, permangono le condizioni idonee a garantire lo svolgimento del servizio di riscossione, in quanto alla Esaban S.p.a. viene conferito, da parte del Banco di Napoli S.p.a., il ramo d'azienda relativo all'attività oggetto di commissariamento.

La fattispecie delineata, quindi, è pienamente riconducibile all'ipotesi disciplinata dalla normativa di riferimento.

Riferimenti normativi dell'atto:

Disposizioni relative al trasferimento della titolarità della concessione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 3).

Disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2).

Disposizioni relative alle norme applicabili al commissario governativo delegato alla riscossione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12, comma 4).

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore: FERRARA

02A10701

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 22 luglio 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 179 del 22 luglio 2002, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 22 luglio 2002 è rimasto chiuso al pubblico a causa del furto subito nella notte tra sabato e lunedì precedente.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 8 agosto 2002

Il direttore regionale f.f.: TIGANO

02A10702

PROVVEDIMENTO 20 agosto 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 7.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 7 in data 12 luglio 2002.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nel giorno 12 luglio 2002 per le operazioni di trasferimento dall'ufficio di via Canton n. 20 a via G.B. Conti s.n.c. ad Acilia.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 20 agosto 2002

p. *Il direttore regionale:* CIAMPANI

02A10863

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9697
Yen giapponese	116,30
Corona danese	7,4253
Lira Sterlina	0,63840
Corona svedese	9,1999
Franco svizzero	1,4724
Corona islandese	83,97
Corona norvegese	7,4065
Lev bulgaro	1,9478
Lira cipriota	0,57353
Corona ceca	30,870
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,82
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5878
Lira maltese	0,4135
Zloty polacco	4,0682
Leu romeno	32200
Tallero sloveno	227,4896
Corona slovacca	43,714
Lira turca	1588000
Dollaro australiano	1,7840
Dollaro canadese	1,5105
Dollaro di Hong Kong	7,5636
Dollaro neozelandese	2,0740
Dollaro di Singapore	1,7042
Won sudcoreano	1161,22
Rand sudafricano	10,5576

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10914

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del «Fico Bianco del Cilento», con sede in via S. Marco, 118 - Agropoli, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Div. VI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
REG. CE N. 2081/92

D.O.P. «Fico Bianco del Cilento»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» è riservata ai fichi essiccati che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico Bianco del Cilento» designa i frutti dei biotipi riferibili alla cultivar Dottato coltivati nel territorio della regione Campania definito al successivo art. 3.

Il prodotto ammesso a tutela con la D.O.P. può essere commercializzato solo allo stato essiccato, e si può presentare sia con buccia che senza (fichi mondi). All'atto della immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;

fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;

fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;

polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito, di colore giallo ambrato;

pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;

umidità: massima consentita 27%;

contenuto in zuccheri (valore minimo in 100 g di sostanza secca):

glucosio 21,8 g;

fruttosio 23,2 g;

saccarosio 0,1 g;

difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; è ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.

È consentito l'impiego di eventuale farcitura con altri ingredienti, quali: mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi, sempre che l'insieme di tali ingredienti non superi il 10% del totale del prodotto commercializzato e che sia provata la provenienza di tali ingredienti esclusivamente dal territorio dell'area dei produzione delimitato al successivo art. 3.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:

a) comuni totalmente compresi:

Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara, Vibonati;

b) comuni parzialmente compresi:

Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Laurito, Oria, Ottati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Roscigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.

Tale zona è cosi delimitata:

partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc. Varco Cilentano (25 m s.l.m.), da qui in direzione nord segue la provinciale Varco Cilentano - Matinelle, incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m s.l.m.), la S.S. 166 «degli Albumi». Prosegue per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da qui, in direzione nord segue la prov. «Cerrelli-Incrocio con la s.s. 19» fino al km 6 dove la lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc. Ponte Calore. Qui piega ad Ovest, risalendo, alla loc. F.te Pedecchiosa (30 m s.l.m.), verso nord lungo il corso del Vallone Varco del Vescovo, in Comune di Serre, fino ad incrociare la s.s. 19 al Km 18,5 (127 m s.l.m.) seguendo la stessa fino al km 26,600 in direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio. Percorre la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800 (226 m s.l.m.) ove la lascia per seguire il confine comunale del comune di Controne fino ad incrociare la strada provinciale Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando per Ottati, S. Angelo a Fasanella, Corleto Monforte fino al suo termine, all'incrocio cioè con la s.p. n. 166 (al km 45). Da questa prosegue fino al confine del comune di Bellosguardo (km 40,500). Di qui in direzione sud segue il confine comunale di Bellosguardo fino al confine del comune di Felitto che percorre fino al confine comunale di Monteforte Cilento. Segue questo confine fino ad incontrare il confine del comune di Perito che percorre in loc. Area del Lupo. All'incrocio con la provinciale Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km 8, fino ad immettersi sulla s.s. 18, passando per gli abitati di Orria, Gioi, Cardile, Moio della Civitella ed Angellara. Segue il tracciato della s.s. 18 passando per l'abitato di Alfano fino al confine del comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m s.l.m.), che segue fino al confine nord del comune di Torre Orsaia compreso. In comune di Caselle in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m s.l.m.) segue il vallone Grande (loc. Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il confine nord del comune di Morigerati. Percorre, verso est, il confine nord del comune di Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale Caselle in Pittari-Casaletto Spartano al km 34 che percorre fino al km 31,900 dove a quota 608 m s.l.m. segue, verso sud ed est, il confine comunale di Tortorella fino all'incrocio della provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al km 7,500, di qui a quota 355 m s.l.m. segue il Fosso Stregara che percorre passando, a quota 102 m s.l.m., lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza nel Mar Tirreno. Da qui l'area risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il comune di Capaccio.

Art. 4.

Origine del prodotto

Le piante di fico da millenni hanno caratterizzato il paesaggio campano ed in particolare del Cilento. La loro introduzione è da attribuire ai coloni greci che in queste aree avevano fondato diverse città. Autori dell'epoca romana e altri a seguire fino ai giorni nostri hanno decantato le caratteristiche dei prodotti agricoli del Cilento tra i quali i fichi essiccati. L'attività di essiccazione dei fichi nel Cilento si è avvalsa, da secoli della stessa manodopera agricola impiegata nelle operazioni colturali e nella raccolta dei frutti dalla pianta. Si tratta di un processo produttivo elementare, una consuetudine che lega fortemente l'uomo alla zona e alle tradizioni tipiche locali. Già Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi. È facile capire come questa convivenza millenaria abbia condizionato fortemente la cultura locale, cosa che traspare dalla constatazione del ruolo principe svolto dalla pianta e dai frutti del fico, nelle espressioni idiomatiche, nelle storie, nelle fiabe ed in tutto ciò che è espressione dell'immaginario umano.

La D.O.P. «Fico Bianco del Cilento» identifica, quindi, un prodotto complesso, frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo che tramandata nel corso dei millenni, è assurta alla dignità di tradizione. Deve essere, pertanto, garantita l'origine certa del prodotto e la tracciabilità delle fasi del processo produttivo mediante l'iscrizione in appositi elenchi, dei produttori e delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, nonché degli eventuali operatori responsabili della farcitura del prodotto, che verranno gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.

Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verificherà che il prodotto tutelato dalla D.O.P risponda alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Le modalità e tecniche di coltivazione riportate nel presente disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate nell'area in questione. Esse sono elementi della tradizione e parte integrante della culturale contadina locale che da sempre conferiscono caratteri di originalità ai fichi secchi identificati con la denominazione di origine «Fico Bianco del Cilento».

La particolare resistenza delle piante alla siccità e ai vari agenti patogeni non impone prescrizioni particolari in merito alle tecniche di coltivazione.

I sesti e le distanze di impianto possono essere variabili, fermo restando che la densità d'impianto non potra superare le 700 piante ad ettaro. Nei nuovi impianti le piante vanno però inserite secondo una distribuzione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine agricole.

Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.

La produzione unitaria massima di fichi freschi non deve essere superiore a 19 tonnellate ad ettaro di coltura specializzata. Fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima per ettaro degli impianti promiscui dovrà essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di fico.

La raccolta dei fichi con buccia va effettuata quando i fichi sono stramaturi, mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza buccia possono essere raccolti a non completa maturazione. È ammessa la tecnica della puntura dei frutti e dell'inoliazione che va effettuata con prodotti naturali. Il processo di essiccazione dei frutti riguarda esclusivamente i frutti interi, con e senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta al sole e/o con l'applicazione di tecniche coadiuvanti, come la protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica di altezza minima di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2 %.

Il prodotto, nelle varie tipologie commerciali sopra descritte, può essere posto in vendita anche dopo aver subito trattamenti di cottura che ne imbruniscono la buccia. Il processo di cottura dei frutti deve avvenire esclusivamente in forni ad aria calda.

La farcitura va effettuata inserendo nei fichi essiccati, previa apertura longitudinale del frutto, gli ingredienti previsti all'art. 2.

Art. 6

Legame con l'ambiente

In molti documenti appare evidente come il fico secco sia identificativo dell'area del Cilento. Essi sono stati da tempi remoti considerati beni di lusso o comunque voluttuari in quanto da sempre considerati vere e proprie leccornie, ricercatissimi da mercanti interessati a rifornire i mercati più ricchi del momento. I fichi, pertanto, sono stati da sempre una notevole fonte di reddito ma anche alimento di base per le popolazioni locali in difficili periodi storici, grazie all'abbondanza degli stessi ed alla possibilità di conservali per l'intero periodo dell'anno grazie all'essiccazione. Infatti, l'azione mitigatrice del mare e la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est posta dalla catena degli Appennini, insieme alla buona fertilità del suolo e ad un ottimale regime pluviometrico rappresentano le ideali condizioni pedo-climatiche che hanno fatto si che vi fosse una notevolissima diffusione della coltura nell'area considerata, cosa che ha caratterizzato sensibilmente il paesaggio rurale e permesso di definire il Cilento area vocata per la coltivazione del fico fin dall'epoca dell'impero romano. Questi elementi, uniti alla semplicità della coltivazione e al pieno adattamento della specie e della varietà all'ambiente pedo-climatico dell'area, contribuiscono a conferire, ai fichi essiccati cilentani quelle caratteristiche organolettiche (sapore, dolcezza, gusto prelibato e profumato) particolarmente apprezzate dai consumatori. Inoltre, va posto giusto rilievo al fatto che, oltre alla coltivazione, anche le fasi di essiccazione e lavorazione del prodotto si semplicità di coltivazione e la resistenza della pianta ad avversità fitopatologiche hanno permesso alla coltura di guadagnare le prime posizioni nell'indice di gradimento del coltivatore che ha così collocato questa pianta su tutta la propria azienda, in coltura specializzata o consociata.

Art. 7.

Regime dei controlli

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Reg. CE n. 2081/92, saranno effettuati ai sensi delle normative vigenti in materia, da organismi privati di controllo autorizzati o da autorità pubbliche designate.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Fico Bianco del Cilento» deve avvenire utilizzando le tradizionali confezioni di seguito descritte.

I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 g. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa, in confezioni da 125 a 1000 g; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e farciti con gli ingredienti di cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.

Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti, in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelle di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»).

Vanno riportati, inoltre, gli estremi atti ad individuare:

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del confezionatore;

l'annata di produzione dei fichi contenuti;

il peso netto all'origine;

il simbolo grafico di cui al successivo art. 10, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione di origine protetta.

Per la denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Utilizzo della D.O.P. per i prodotti derivati

I prodotti elaborati, derivanti dall'utilizzo del «Fico Bianco del Cilento a D.O.P.», come frutto intero o parti di esso, potranno fare riferimento alla denominazione protetta, richiamandola in etichetta a condizione che venga garantita, mediante la tracciabilità del sistema di approvvigionamento, l'esclusivo utilizzo di «Fico Bianco del Cilento a D.O.P.». In questo caso, come pure nel caso in cui il «Fico Bianco del Cilento a D.O.P.» venga utilizzato come componente non prevalente, il riferimento alla denominazione potrà essere fatto solo a condizione che:

l'organismo di controllo autorizzato verifichi che i fichi utilizzati siano esclusivamente quelli certificati a D.O.P.;

coloro che intendano produrre e/o commercializzare prodotti elaborati derivanti dall'utilizzo della D.O.P. «Fico Bianco del Cilento a D.O.P.», vengano iscritti in un apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato.

Negli altri casi il prodotto «Fico Bianco del Cilento a D.O.P.», dovrà essere considerato un ingrediente e quindi trascritto insieme agli altri componenti sulla base della normativa vigente in materia di etichettatura.

Art. 10.

Logotipo

Il logotipo raffigura, in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto in essiccazione, poggiati su di una superficie verde che evoca un prato. Di fianco ai frutti, nella parte destra del disegno, è visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale. II disegno nel suo insieme è inscritto in un cerchio dalla banda spessa in cui è inserita la dicitura «Fico Bianco del Cilento» dislocata lungo un tracciato curvo che percorre la circonferenza del cerchio. La scritta è impressa all'interno della banda circolare ed è suddivisa in due parti: le parole «FICO BIANCO» sono collocate nella metà superiore del cerchio, le parole «DEL CILENTO» in quella inferiore.

Il logo è in quadricomia, realizzato in maniera vettoriale con software Adobe Illustrator 5.5. Il carattere tipografico utilizzato per il testo del logo è il «Copperplate Gothic Thirty BC», di colore bianco ombreggiato viola.

Dal punto di vista colorimetrico, il logotipo è composto dai seguenti colori:

verde del fico a sinistra: ciano 60%, giallo 100%; verde del fico centrale: ciano 41%, giallo 75%; verde del fico a destra: ciano 75%, giallo 75%; giallo dei fichi: giallo 75%; verde del prato: ciano 75%, giallo 75%; verde dell'ombra: ciano 100%, giallo 100%, nero 39%; ocra della colonna: magenta 9%, giallo 50%; ocra dell'abaco ed echino: magenta 15%, giallo 75%; azzurro del cielo: ciano 43%; giallo del sole: giallo 100%; rosso del cerchio: magenta 100%, giallo 48%; ombra del testo: ciano 63%, magenta 100%.

Il limite massimo di riduzione del marchio è di «base cm 2».

02A10383

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Consorzio di produzione e valorizzazione del Fucino, con sede in Avezzano - Piazza Torlonia, 91 - esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro, valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA «CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO I.G.P.» INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA REG. CEE N. 2081/92.

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», è riservata alle carote prodotte nel comprensorio dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, redatto sulla base delle disposizioni di cui al Reg. CEE n. 2081/92.

Art. 2.

Varietà coltivate

L'I.G.P. «Carota dell'Altopiano del Fulin» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare.

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

colore: arancio intenso compreso il colletto;

contenuto:

saccarosio 3%;

beta carotene 100 mg/Kg;

proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» di cui al presente disciplinare è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S.Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce nei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte IGM 1:25.000 della regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n. 145 II° - F° n. 146 III - F° n. 151 I - F° n. 152 IV.

PERIMETRAZIONE DELL'AREA
ALTOPIANO DEL FUCINO

Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Fucino in direzione sud fino al Km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riporterà esattamente al punto di partenza, si incontra la località Caruscino, si prosegue attraversando gli incroci di Str. 7, Str. 8, Str. 10, Str. 11 fino a Paterno di Avezzano località Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di guardia n. VI di Borgo Str. 14. Senza lasciare la strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di Str. 17, Str. 18, Str. 19, Str. 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di Str. 22. Si prosegue attraversando gli incroci di Str. 23, Str. 24, Str. 25, Str. 26, Str. 27 fino ad arrivare al comune di Ortucchio incrocio di Str. 28. Si prosegue attraversando gli incroci di Str. 29, Str. 30, Str. 31, Str. 32 in località Balzone fino ad arrivare al comune di Trasacco incrocio di Str. 36. Proseguendo e costeggiando sempre il Canale Allacciante Meridionale si attraversano gli incroci di Str. 37, Str. 38, Str. 39, Str. 40 fino al comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di Str. 43, Str. 44, Str. 45 fino ad arrivare a Borgo Incile Str. 1. Proseguendo ancora si incontra l'ex zuccherificio di Avezzano fino ad arrivare all'incrocio di via Fucino, punto di partenza.

Art. 4.
Origine del prodotto

La coltivazione delle carote in pieno campo è iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950.

I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno così inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.

Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo è da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni.

Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, è individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorietà che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorietà che induce molti operatori a far uso della denominazione di origine «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione.

Ne consegue, pertanto, la necessità di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilità delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dovrà verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.
Terreni - Semine - Tecniche colturali
Raccolta e lavorazione - Terreni

I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella preparazione degli impianti si procede con:

aratura;

fresatura per l'affinamento della superficie;

rullatura per consentire una profondità di semina costante;

non è consentita la concimazione diretta mediante letamazione onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.

Semine

La semina è esclusivamente meccanica per garantire uniformità di distribuzione e densità colturale ottimale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme è distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue.

Il seme è posto ad una profondità variabile dai 0,5 ai 1,5 cm.

L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente è minimo di 4 anni.

Tecniche colturali

Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare eccessivamente il terreno nelle interfile.

Sono comunque prescritte:

almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti;

almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.

Irrigazioni

Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato è per aspersione.

Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della forte ventosità diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino.

Raccolta e lavorazione

La raccolta è praticata valutando gli stadi di maturazione più idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualità e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Il prodotto da destinare alla conservazione dovrà essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar.

Inoltre si dovrà tener conto dell'andamento climatico per garantire conservabilità e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio così da evitare l'esposizione al sole del prodotto.

Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

Caratteristiche del prodotto

Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

forma della radice prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice;

dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualità e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si identifica negli oltre 2000 ha annui investiti a carota. La produzione si attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione europea e l'1% di quella mondiale.

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

I controlli e la vigilanza saranno garantiti da un organismo conforme all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:

La denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» I.G.P. indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quant'altro previsto dalle norme in materia.

È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti elaborati o trasformati di «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.», così come quelli che la contengono come componente, potranno fare riferimento alla denominazione protetta a condizione che vengano garantiti:

l'esclusivo utilizzo di «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» certificata;

l'esclusivo utilizzo di «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.», nell'ambito della propria categoria merceologica;

l'inserimento nell'apposito piano di controllo di coloro che intendono produrre prodotti elaborati derivati dall'utilizzo della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» e l'iscrizione in un apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo;

l'etichettatura e la tracciabilità di cui al presente disciplinare.

Negli altri casi il prodotto i denominazione geografica protetta dovrà essere considerato un ingrediente e quindi trascritto insieme agli altri componenti sulla base della normativa vigente in materia di etichettatura.

Art. 10.

Logo

Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattre Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P della CE.

Carota dell'Altopiano del Fucino
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

02A10384

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164:

esaminata, nel corso della riunione del 26 e 27 giugno 2002, la domanda - presentata dal Consorzio tutela vini doc «Marino» - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Marino» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968 e successive modifiche.

viste le risultanze della pubblica audizione, relativa alla richiesta in discorso, tenutasi in Marino l'11 marzo 2002,

visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Comitato vitivinicolo della regione Lazio nella seduta del 27 luglio 2001, ha espresso parere favorevole accogliendo la richiesta di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione modificato secondo il testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica e di integrazione, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

Proposta di Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino»

Art. 1.

Denominazioni e vini

1.1. La denominazione d'origine controllata «Marino» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Marino» anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;

«Marino» superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;

«Marino» frizzante anche nei tipi abboccato o amabile;

«Marino» spumante secco o amabile;

«Marino» vendemmia tardiva amabile o dolce;

«Marino» passito anche nei tipi amabile o dolce;

1.2. La specificazione «Classico» è consentita per i vini della zona di origine più antica e solo per le seguenti tipologie:

«Marino» classico anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;

«Marino» classico superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;

«Marino» classico vendemmia tardiva anche nei tipi amabile o dolce;

«Marino» classico passito anche nei tipi amabile o dolce.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti, in ambito aziendale, nelle proporzioni sotto indicate:

Malvasia bianca di Candia (nota come Malvasia rossa) non inferiore al 50 %;

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente fino al massimo del 50%, con esclusione dei vitigni aromatici.

2.2. La denominazione di origine controllata «Marino», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (sinonimo di Verdicchio bianco) Bellone, Greco e Bombino, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% del corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Roma, con esclusione dei vitigni aromatici.

Art. 3.

Zona di produzione

3.1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine «Marino» comprende l'intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo.

Tale zona è così delimitata:

a) partendo dall'osteria le Capanne di Marino la linea di delimitazione segue, verso nord, la via Appia fino all'ingresso ovest dell'aeroporto di Ciampino; piega a sinistra per la via di Fiorano per raggiungere, all'altezza del colle Fioranello, la linea ferroviaria Roma-Napoli, che segue, verso sud, fino al fosso di Casale Abbruciato.

Si sale il fosso di Casale Abbruciato e quello dei preti, ed a 500 m prima della sua intersezione con il confine comunale di Marino, piega verso sud ed in linea retta raggiunge il punto di confluenza tra fosso di S. Maria la Foruarola ed il fosso di Paglian Casale e da qui in direzione sud-est, seguendo una linea retta che passa per il Casale della Certosa, raggiunge, in località Cancello, la strada per Albano. Segue tale strada in direzione di Albano fino ad incontrare il confine di tale comune lungo il quale procede verso nord fino alla confluenza del medesimo con il confine di Castelgandolfo. Da qui seguendo tale confine (inizialmente verso est) raggiunge la strada statale Nettunense (località Pavona); segue detta strada verso nord fino ad incrociare il confine tra Castelgandolfo e Marino, percorre tale confine verso est per raggiungere la via Appia che segue in direzione di Albano, fino alla quota 335, posta sul quadrivio del Km. 23+250. Da tale quadrivio procede verso nord-est lungo la strada che conduce a Castelgandolfo, attraversa il centro abitato e da quota 426 raggiunge in linea retta quota 293 sulla sponda del lago di Albano. Segue la riva del lago verso nord fino alla località Montanaccio da dove prosegue verso nord-ovest fino a raggiungere il confine tra Marino e Castelgandolfo, passando per la retta ed il suo proseguimento tracciato tra le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio). Percorre il confine tra Castelgandolfo e Marino inizialmente verso est e seguendo sempre il confine di Marino raggiunge Osteria le Capanne di Marino, punto di partenza della delimitazione.

b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» designabile con la menzione classico anche nelle tipologie superiore, vendemmia tardiva e devono essere prodotte nella zona di origine più antica come appresso delimitata:

Partendo da Marino, piazza Garibaldi, si attraversa il centro abitato in linea retta fino a raggiungere l'incrocio tra via Garibaldi e via S.Anna. Percorrendo tale strada, fino al confine con il Comune di Grottaferrata, si arriva all'incrocio di via Castel de Paolis dal quale, seguendo i confini dei comuni di Ciampino con Grottaferrata, si raggiunge il km. 1.300 di vicolo della Mola.

Da tale punto si prosegue in linea retta fino a via Vicinale della Mola, km 0.800 percorrendo quest'ultima fino all'incrocio di via della Mola si gira a sinistra in via Romana, all'altezza della scuola «Michele Amari» si percorre fino al crocevia con via dei Laghi in località Pantanella; proseguendo per 400 metri in linea retta fino al km 0.400 di via Torre Messer Paoli e si prosegue fino alla fine della strada al km. 0.650, che coincide con il km. 0.500 di via Costa Rotonda percorrendo la quale, fino a raggiungere via del Sassone.

Girando a sinistra ci si immette sulla via Appia in direzione di Albano, si prosegue per 200 metri girando a destra, per via Nettunense Vecchia, si arriva all'incrocio di via Nettunense Nuova e da qui fino al confine con Castelgandolfo si raggiunge via Appia Nuova; costeggiando il confine di Castelgandolfo fino all'intersezione con la strada statale 140 e proseguendo per 300 metri fino allo svincolo con la strada statale Lago Olimpico; 50 metri prima di raggiungere il tunnel si gira a sinistra per via Galileo Galilei che deve essere percorsa fino a via Spinabella, km 1,650. Da via Spinabella si raggiunge l'incrocio di via dei Laghi, quindi proseguendo in linea retta, si attraversa il centro abitato di Marino fino a ricongiungersi con il punto di partenza di piazza Garibaldi.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione d'origine controllata «Marino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

4.2. Sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed i sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per la produzione del vino «Marino» classico, anche nelle tipologie «superiore», «vendemmia tardiva» e «passito», non è ammesso il sistema di allevamento a tendone.

4.3. I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità non inferiore a:

3000 ceppi per ettaro per il «Marino»;

3.500 ceppi per ettaro, per il «Marino» classico anche nelle tipologie «superiore» vendemmia tardiva e «passito».

4.4. È vietata ogni pratica di forzatura salvo l'irrigazione di soccorso.

4.5. Le produzioni massime di uve per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:

Tipologia	Produzione Uva tonn./Ha	Titolo alcol. vol. naturale minimo % vol
Marino	15	10,0
Marino superiore	15	10,0
Marino frizzante	15	10,0
Marino spumante	15	10,50
Marino vendemmia tardiva	15	13,0
Marino passito	15	15,0
Marino classico	14	10,50
Marino classico superiore	14	11,0
Marino classico vend. tardiva	14	13,0
Marino classico passito	14	15,0
Marino Malvasia del Lazio	15	11,0
Marino Trebbiano verde (verdicchio-bianco)	15	10,50
Marino Greco	15	10,50
Marino Bellone	15	10,50
Marino Bombino	15	11,00

4.6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente coperta dalle viti.

4.7. Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata ma possono essere destinate alla produzione di vini ad IGT Lazio. Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

5.2. Nella vinificazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Marino» sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.

5.3. L'arricchimento è ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata «Marino», oppure con mosti concentrati rettificati.

5.4. La resa dell'uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Marino» e «Marino classico», con esclusione delle tipologie «vendemmia tardiva» e «passito» non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ma può essere destinata alla produzione di vini ad IGT Lazio qualora ne abbia le caratteristiche. Quando la resa supera il 75% l'intera partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.

La resa dell'uva in vino finito non deve superare il 50% per la tipologia «Marino» vendemmia tardiva, «Marino» classico vendemmia tardiva e il 45% per la tipologia «Marino» Passito e «Marino» classico Passito.

5.5. Le uve destinate a produrre vino a denominazione di origine controllata «Marino» vendemmia tardiva e «Marino» classico vendemmia tardiva devono essere sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, per assicurare un contenuto in alcool volumetrico potenziale di 15.0% vol, ed essere raccolte all'inizio di novembre. Per le uve destinate alla produzione delle tipologie «Marino» Passito e «Marino» classico Passito il metodo tradizionale di vinificazione prevede che:

le uve devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento naturale e non possono essere ammostate prima del 10 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; l'appassimento può altresì avvenire su pianta, sotto tettoia e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,0% vol;.

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 225 litri;

il periodo di invecchiamento è di almeno di 8 mesi, di cui almeno 6 in botte, a decorrere dal primo marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,0% vol.

5.6. Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Marino», o mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Marino»:

colore: giallo paglierino;.

odore: vinoso delicato con sentore di fruttato;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

«Marino» superiore:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» frizzante

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole delicato con sentore di fruttato;

sapore: frizzante, vinoso, morbido talvolta abboccato o amabile; spuma: vivace evanescente;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» spumante

colore: giallo paglierino intenso;

odore: gradevole delicato caratteristico;

sapore: sapido, vivace e armonico;

spuma: vivace fine persistente;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» vendemmia tardiva

colore: giallo dorato;

odore: gradevole, delicato caratteristico;

sapore: amabile o dolce, armonioso;

titolo alcoolometrico totale minimo: 15,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l.;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

«Marino» passito

colore: imparato con riflessi dorati.;

odore: vinoso, gradevole, delicato caratteristico;

sapore: amabile talvolta dolce, vellutato, armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol. di cui svolto almeno 12,0%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

«Marino» malvasia del Lazio

colore: giallo dorato;

odore: vinoso, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, sapido, armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

«Marino» Trebbiano verde

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: intenso, aroma di mandorla amara;

sapore: secco, di buona acidità, di medio corpo;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: l0,50%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» greco

colore: giallo dorato;

odore: gradevole, profumo intenso, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, vellutato, di medio como;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/I;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» bellone:

colore: giallo intenso;.

odore: profumo vinoso, intenso, persistente, tipico;

sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» *bombino:*

colore: giallo paglierino;

odore: profumo delicato, di buona persistenza, tipico;

sapore: secco o abboccato, vellutato, armonico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,0%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» classico

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» classico superiore

colore giallo paglierino;

odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Marino» classico vendemmia tardiva

colore: giallo dorato;

odore: ampio, fine, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Marino classico passito

colore: dorato con riflessi dorati;

odore:vinoso, gradevole, ampio, caratteristico;

sapore: amabile e talvolta dolce, vellutato, armonico;

titolo alcoolometrico volumico complessivo minimo: 15,0%vol. di cui svolto almeno 12,0%vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

6.2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati relativi all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Marino» è consentito, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni o località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nonché indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Marino» superiore, «Marino» classico superiore, «Marino» Passito, «Marino» classico passito, «Marino» vendemmia tardiva e «Marino» classico vendemmia tardiva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve mentre, per la tipologia Marino l'indicazione dell'annata è facoltativa.

7.3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento, comunque conforme alla normativa vigente per i vini di qualità.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. I vini a denominazione di origine controllata «Marino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 2 litri.

8.2. I vini appartenenti alle tipologie «Marino» classico, «Marino» classico superiore e «Marino» classico vendemmia tardiva, devono essere immessi al consumo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri 1,5.

8.3. I vini «Marino» passito e «Marino» classico passito devono essere immessi al consumo solo in recipienti da litri 0,375 o litri 0,75, chiusi con tappo di sughero raso bocca.

8.4. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d'uso tradizionale e, comunque, consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o di altro materiale eventualmente ammesso dalla normativa vigente peri vini di qualità.

02A10697

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della giustizia, concernente il decreto 31 luglio 2002, recante «Trasferimento di notai». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 2002)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 82, prima colonna, al quindicesimo rigo, dove è scritto: «de Candia Pasquale, notaio residente nel comune di *Camino* ...», leggasi: «de Candia Pasquale, notaio residente nel comune di *Carpino* ...».

02A10815

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651199/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**

	Euro
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035